



Cofinanziato
dall'Unione europea



REGIONE ABRUZZO
Dipartimento Lavoro e Attività produttive

PROGRAMMA REGIONALE ABRUZZO FESR 2021-2027

Priorità: I. RICERCA, COMPETITIVITÀ E SVILUPPO

OBIETTIVO DI POLICY 1 – UN'EUROPA PIÙ COMPETITIVA E INTELLIGENTE

Obiettivo Specifico 1.1 - Sviluppare e rafforzare le capacità di ricerca e di innovazione e
l'introduzione di tecnologie avanzate

Azione 1.1.1. Sostegno a processi di ricerca, innovazione, sviluppo e trasferimento tecnologico

Azione 1.1.2. Sostegno a progetti di ricerca delle imprese che prevedano l'impiego di ricercatori presso le imprese stesse

AVVISO PUBBLICO

**Intervento 1.1.1.2 Sostegno a progetti collaborativi di Ricerca e Innovazione delle imprese afferenti ai
Domini tecnologici della Strategia Regionale di Specializzazione Intelligente RIS3 Abruzzo 21-27**

Dotazione finanziaria 50.000.000,00 Euro

Intervento 1.1.2.1 Assunzione di ricercatori presso le imprese beneficiarie di un sostegno

Dotazione finanziaria 8.000.000,00 Euro

Sommario

RIFERIMENTI NORMATIVI	3
ART. 1- DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	7
ART. 2 – OBIETTIVI, FINALITÀ E RISORSE FINANZIARIE DISPONIBILI	8
ART. 3 - DEFINIZIONI	9
ART. 4 – ADEMPIMENTI DELLA CONDIZIONALITÀ EX ANTE AIUTI DI STATO	9
ART. 5 - SOGGETTI BENEFICIARI E REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ	9
ART. 6 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA ISTANZA E RICEVIBILITÀ	11
ART. 7 – PROCEDURA DI SELEZIONE DELLE ISTANZE	12
ART. 8 – COMMISSIONE DI VALUTAZIONE	13
ART. 9 – ELENCO DELLE ISTANZE AMMISSIBILI ED ESCLUSIONI	15
ART 10 - CODICE UNICO DI PROGETTO (CUP)	15
ART. 11 - CAUSE DI ESCLUSIONE	16
ART. 12 - COSTI AMMISSIBILI	16
ART. 13 - MODALITÀ DI RENDICONTAZIONE	18
ART. 14 - INTENSITÀ PREVISTE	19
ART. 15 - CUMULO	19
ART. 16 - MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL FINANZIAMENTO	19
ART. 17 – VARIAZIONI.....	21
ART. 18 – OBBLIGHI A CARICO DEL BENEFICIARIO.....	21
ART. 19 – CONTROLLI E MONITORAGGIO	22
ART. 20 - REVOCHE	22
ART. 21 - COMUNICAZIONE E VISIBILITÀ	23
ART. 22 – INFORMAZIONI	24
ART. 23 - TUTELA DELLA PRIVACY	24
ART. 24 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	24
ART. 25 - NORME TRANSITORIE E FINALI	25
ALLEGATI	25

RIFERIMENTI NORMATIVI

Le operazioni cofinanziate dal presente Avviso pubblico devono essere realizzate nel rispetto delle disposizioni comunitarie, nazionali e regionali vigenti, con particolare riguardo alle regole della concorrenza, alla tutela dell'ambiente e delle pari opportunità, nonché a quanto stabilito dal Programma Regionale Abruzzo FESR 2021-2027 (di seguito PR Abruzzo FESR 21-27).

Il PR Abruzzo FESR 21-27 garantisce l'applicazione del principio DNSH (Do No Significant Harm) sostenendo soltanto attività che rispettino gli standard e le priorità in materia di clima e ambiente dell'Unione e che non danneggiano in modo significativo gli obiettivi ambientali ai sensi dell'articolo 17, Regolamento (UE) n. 852/2020.

Si richiamano di seguito le principali norme comunitarie, nazionali e regionali di riferimento:

- Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE);
- Regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 settembre 2024 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione (rifusione);
- Regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»;
- Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;
- Regolamento (UE) 2021/1059 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, recante disposizioni specifiche per l'obiettivo «Cooperazione territoriale europea» (Interreg) sostenuto dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dagli strumenti di finanziamento esterno;
- Regolamento (UE) 2021/1058 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione;
- Regolamento (UE) 2021/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, che istituisce il Fondo sociale europeo Plus (FSE+) e che abroga il regolamento (UE) n. 1296/2013;
- Regolamento (UE) 2021/1056 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, che istituisce il Fondo per una transizione giusta;
- Regolamento (UE) 2021/523 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 marzo 2021 che istituisce il programma InvestEU e che modifica il regolamento (UE) 2015/1017;
- Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 febbraio 2021 che istituisce uno strumento di sostegno tecnico;

- Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088;
- Regolamento (UE) 886/2019 della Commissione che modifica e rettifica il Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 per quanto riguarda le disposizioni relative agli strumenti finanziari, alle opzioni semplificate in materia di costi, alla pista di audit, all'ambito e ai contenuti degli audit delle operazioni e alla metodologia per la selezione del campione di operazioni e l'allegato III;
- Regolamento (UE) n 679/2016 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);
- Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, e ss.mm.ii.;
- Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 73);
- Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione, del 7 gennaio 2014, recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei Fondi strutturali e d'investimento europei;
- Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis, e ss.mm.ii.";
- Decisione di Esecuzione (UE) 2021/1131 della Commissione (5.07.2021) – Fissa, in primo luogo, la ripartizione annuale per Stato Membro delle risorse globali per FESR, FSE Plus e Fondo di Coesione (per l'Obiettivo "Investimenti per l'Occupazione e la Crescita" e per l'Obiettivo "Cooperazione Territoriale Europea"). Reca anche altre ripartizioni annuali delle risorse della politica di coesione (fra cui quella per l'Iniziativa Urbana Europea che, di fatto, raccoglierà il testimone dell'Iniziativa Urban Innovative Actions);
- Decisione di Esecuzione (UE) 2021/1130 della Commissione (5.07.2021) – Fissa per l'intero periodo di programmazione l'elenco delle regioni ammissibili al finanziamento del FESR e del FSE Plus e degli Stati beneficiari del Fondo di Coesione;
- Decisione di Esecuzione (UE) 2021/1129 della Commissione (5.07.2021) – Riporta la ripartizione annuale delle dotazioni disponibili per Stato membro a titolo del Fondo per una transizione giusta (JTF);
- Decisione (UE, Euratom) 2017/46 della Commissione, del 10 gennaio 2017, sulla sicurezza dei sistemi di comunicazione e informazione della Commissione europea (GU L 6 dell'11.1.2017, pag. 40);
- Decisione del Consiglio, del 26 novembre 2009, relativa alla conclusione, da parte della Comunità europea, della convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (GU L 23 del 27.1.2010, pag. 35);
- Direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni

- elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche) (GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37);
- Staff Working Document n. 198 del 2021 della Commissione (Performance, monitoring and evaluation of the ERDF, the Cohesion Fund and the JTF in 2021-2027) rilasciato l'8 Luglio 2021, fondamentale per capire meglio il sistema degli indicatori comuni per il FESR e anche per il Just Transition Fund;
 - Accordo di Partenariato Italia 2021-2027 del 10 giugno 2022, trasmesso alla Commissione europea dal Dipartimento per le Politiche di Coesione;
 - Decisione di esecuzione della Commissione C(2022) 4787 final, del 15 luglio 2022, che approva l'Accordo di Partenariato con la Repubblica italiana;
 - Decisione di esecuzione della Commissione C(2022) 9380 final, dell'8 dicembre 2022, che approva il "Programma regionale Abruzzo FESR 2021-2027" per il sostegno a titolo del Fondo europeo di sviluppo regionale nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" per la regione Abruzzo in Italia CCI 2021IT16RFPR004;
 - Programma Regionale Abruzzo FESR 2021-2027, versione definitiva del 17 novembre 2022;
 - Documento metodologico relativo all'utilizzo degli indicatori per il monitoraggio fisico degli interventi (Nota metodologica sulla performance framework e sugli indicatori) del Programma Regionale Abruzzo FESR 2021-2027;
 - "Criteri di Selezione delle operazioni del Programma Regionale Abruzzo FESR 2021-2027 - Codice CCI n. 2021IT16RFPR004" - approvati dal Comitato di Sorveglianza 2021-2027 nella seduta del 7 marzo 2023 - L'Aquila e ss.mm.ii;
 - Legge regionale 17 maggio 2023, n. 22, recante "Modifiche alla l.r. 12/2023", con la quale sono stati sostituiti gli articoli 1, 2 e 3 della L.R. 12/2023 con la finalità di reperire risorse finanziarie per l'attuazione dei programmi comunitari regionali;
 - Deliberazione di Giunta Regionale n. 745 del 19/11/2024 avente ad oggetto: "Programma Regionale FESR Abruzzo 2021-2027: Approvazione del Piano di Attuazione degli Interventi – Programma Regionale Fondo Europeo Di Sviluppo Regionale Abruzzo 2021 2027 – Versione 3.0 – novembre 2024" e del Piano di individuazione delle Azioni e delle Strutture responsabili dell'attuazione – novembre 2024";
 - Deliberazione di Giunta Regionale n. 407 del 15/07/2024 avente ad oggetto: "Revisione DGR n. 307 del 15 giugno 2017 recante: Attuazione del "Common Understanding" – Accordo sottoscritto dalla Presidenza Del Consiglio Dei Ministri – Dipartimento per le Politiche Europee con la Commissione Europea per rafforzare gli assetti istituzionali ai fini di un più efficace controllo degli aiuti di Stato in Italia. – Approvazione nuove procedure e linee d'indirizzo;
 - Deliberazione di Giunta Regionale n. 90 del 21/02/2023 con cui la Giunta Regionale ha preso atto della Decisione della Commissione Europea C(2022) 9380 final dell'8/12/2022 di approvazione del Programma Regionale Abruzzo Fesr 2021-2027 e della Decisione della Commissione Europea C(2022) 8894 final del 29.11.2022 di approvazione del Programma Regionale Abruzzo Fse+ 2021-2027, nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita";
 - Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023/2025, approvato con la DGR n. 78 del 17.02.2023;

- Si.Ge.Co Unico "Sistema di Gestione e Controllo" del PR FESR Abruzzo 2021-2027 e del PR FSE+ Abruzzo 2021-2027 della Regione Abruzzo, approvato con DPA011/28 del 03.05.2024;
- Manuale delle Procedure dell'Autorità di Gestione del PR Abruzzo FESR 2021-2027 Versione n. 1 – dicembre 2024, approvato con DPA011/82 del 02.12.2024;
- Raccomandazione della Commissione del 6 maggio 2003 relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (2003/361/CE);
- Decreto del Ministero delle Attività Produttive del 18 aprile 2005 "Adeguamento della disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese";
- Legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea) (GU n. 3 del 4 gennaio 2013);
- Comunicazione C(2022) 7388 *final* del 19/10/2022 della Commissione Europea recante Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione, e relativi Annex;
- Comunicazione COM (2010) 2020 del 03/03/2010 della Commissione Europea che adotta il documento "Europa che prevede una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva";
- DPR 445 del 28 dicembre 2000 "Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa" (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001);
- Decreto del Presidente della Repubblica n. 22 del 5 febbraio 2018: "*Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014-2020*" e ss.mm.ii.;
- Legge Regionale 10 novembre 2014, n. 39 sulla partecipazione della Regione Abruzzo ai processi normativi dell'Unione Europea e sulle procedure d'esecuzione degli obblighi europei;
- Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n.115 del 31 maggio 2017 "Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato, ai sensi dell'art.52, comma 6, della legge del 24 dicembre 2012 n.234" e e ss.mm.ii.;
- Legge n. 81 del 22.05.2017 "Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato".
- Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii.;
- Legge Regionale 18 dicembre 2013, n. 55 (Legge europea regionale 2013) - Artt. 35 -37;
- Decreto Legislativo 8 aprile 2013, n. 39 recante "Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190" con riferimento ai casi di c.d. *pantouflage* previsti dal comma 16-ter dell'art. 53 del Dlgs n. 165/2001 e ss.mm.ii.;
- Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 29 luglio 2003 - Supplemento Ordinario n. 123, e ss.mm.ii.;
- Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 "Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59";

- Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136” e ss.mm.ii.

Art. 1- DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO

1. Con il presente Avviso, la Regione Abruzzo intende favorire la realizzazione di progetti di Ricerca e Innovazione, realizzati in forma collaborativa tra Imprese di diverse dimensioni, Università e Organismi di Ricerca (OdR), finalizzati allo sviluppo di nuove tecnologie sostenibili, in attuazione dell’Azione 1.1.1 - *Sostegno a processi di ricerca, innovazione, sviluppo e trasferimento tecnologico* e dell’Azione 1.1.2 - *Sostegno a progetti di ricerca delle imprese che prevedano l’impiego di ricercatori presso le imprese stesse*, del PR Abruzzo FESR 2021-2027.
2. Si considera che un progetto sia svolto attraverso un'efficace collaborazione quando almeno due parti indipendenti perseguono un obiettivo comune basato sulla divisione del lavoro e ne definiscono congiuntamente l'ambito d'applicazione, partecipano alla relativa concezione, contribuiscono alla sua attuazione e ne condividono i rischi finanziari, tecnologici, scientifici e di altro genere, nonché i relativi risultati e la loro divulgazione.

Le modalità per l'attribuzione dei diritti di proprietà intellettuale e l'accesso agli stessi devono essere stabilite nell'atto costitutivo del raggruppamento¹.

Le attività di ricerca contrattuale e la prestazione di servizi di ricerca non sono considerate forme di collaborazione, ai fini del presente Avviso.

3. I progetti sovvenzionati devono essere necessariamente compresi in **entrambe** le seguenti categorie di ricerca: **Ricerca industriale** e **Sviluppo sperimentale** ed essere coerenti con le Traiettorie di sviluppo indicate nei Domini tecnologici individuati, dalla Regione Abruzzo, nella “**Smart Specialisation Strategy in Abruzzo S3 2021-2027**” (di seguito denominata RIS3 Abruzzo 21-27), pubblicata al seguente link: <https://www.regione.abruzzo.it/content/dgr-n-172-del-04042022>.
4. **Per i progetti che prevedono l’attivazione di entrambe le Azioni di cui al comma 1 del presente Articolo, l’importo dell’Azione 1.1.2 non può superare il 20% dell’importo dell’Azione 1.1.1.**
5. L’Avviso dà attuazione all’Obiettivo di Policy 1 “Un’ Europa più competitiva e intelligente” del PR Abruzzo FESR 21-27, approvato dalla Commissione Europea con Decisione C(2022) 9380 final dell’8 dicembre 2022.
6. Il quadro di riferimento dell’efficacia dell’attuazione del presente Avviso consta dei seguenti indicatori di output e di risultato:

Azione 1.1.1 - Sostegno a processi di ricerca, innovazione, sviluppo e trasferimento tecnologico

Codice	Indicatore di output (Tabella 2 PR FESR)
RCO01	Imprese sostenute (di cui: micro, piccole, medie, grandi)
RCO02	Imprese sostenute mediante sovvenzioni
RCO07	Organizzazioni di ricerca che partecipano a progetti di ricerca collaborativi
RCO10	Imprese che collaborano con organizzazioni di ricerca

¹ Ciò non include accordi finali sul valore di mercato dei diritti di proprietà intellettuale generati da tali attività e servizi e il valore dei contributi al progetto.

Codice	Indicatore di risultato (Tabella 3 PR FESR)
RCR03	Piccole e medie imprese (PMI) che introducono innovazioni a livello di prodotti o di processi

Azione 1.1.2 - Sostegno a progetti di ricerca delle imprese che prevedano l'impiego di ricercatori presso le imprese stesse

Codice	Indicatore di output (Tabella 2 PR FESR)
RCO01	Imprese sostenute (di cui: micro, piccole, medie, grandi)
RCO02	Imprese sostenute mediante sovvenzioni

Codice	Indicatore di risultato (Tabella 3 PR FESR)
RCR102	Posti di lavoro nel settore della ricerca creati presso i soggetti beneficiari di un sostegno

Art. 2 – OBIETTIVI, FINALITÀ E RISORSE FINANZIARIE DISPONIBILI

1. L'obiettivo da perseguire è quello di accrescere il numero e le dimensioni delle imprese innovative nei settori ad alta intensità di conoscenza e con il maggiore potenziale di crescita, per lo sviluppo di nuove tecnologie sostenibili e di nuovi prodotti, processi e servizi, l'assistenza in materia di trasferimento tecnologico e l'acquisizione, protezione e sfruttamento di attivi immateriali (idee sostenibili da punto di vista commerciale), coerenti con la RIS3 Abruzzo 21-27, condizione abilitante per il periodo di Programmazione FESR 21-27.
2. I progetti presentati devono essere riferibili ai livelli di TRL 6 - 7 - 8 – 9, secondo la definizione riportata nel documento Technology Readiness Levels, HORIZON 2020 – WORK PROGRAMME 2016-2017 General Annexes - Commission Decision C(2016)4614 del 25/07/2016 della Commissione Europea.
3. In coerenza con le traiettorie di sviluppo indicate nella RIS3 Abruzzo 21-27 relativa al PR Abruzzo FESR 21-27, sono ammissibili esclusivamente progetti coerenti con gli interventi previsti nel Documento "Smart Specialisation Strategy in Abruzzo S3 2021-2027", approvato con DGR n. 172 del 04/04/2022.
4. Gli investimenti devono avere ricadute tecnologiche dirette sulle imprese che li sviluppano e sulle produzioni realizzate nel territorio della Regione Abruzzo. Il presente Avviso è finalizzato ad accrescere la competitività e a sostenere lo sviluppo di imprese esistenti, attraverso il sostegno alla realizzazione di progetti di innovazione di PMI, GI, Università e Organismi di Ricerca, nonché ad incentivare l'assunzione di ricercatori, da parte delle suddette imprese.
5. La dotazione finanziaria complessiva del presente Avviso, per la concessione di Aiuti a progetti di Ricerca e Sviluppo e all'assunzione di ricercatori, nel rispetto dell'Articolo 25 del Regolamento (UE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014, e ss.mm.ii., è pari ad **Euro 58.000.000,00** (cinquantottomilioni), di cui:
 - **Euro 50.000.000,00 a valere sull'Azione 1.1.1;**
 - **Euro 8.000.000,00 a valere sull'Azione 1.1.2.**
6. La dotazione finanziaria di cui al presente Avviso può essere incrementata in caso di eventuali ulteriori disponibilità.
7. Se, dopo la pubblicazione della graduatoria, si dovessero determinare nuove disponibilità finanziarie derivanti da rinunce, revoche, riduzione del contributo concesso o altro, nonché in caso di ulteriori

economie, le somme residue possono essere destinate al finanziamento di istanze ritenute ammissibili ma non finanziate, presentate a valere sul presente Avviso.

Art. 3 - DEFINIZIONI

1. Gli aiuti di cui al presente Avviso sono concessi nel rispetto del Regolamento (UE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014, e ss.mm.ii., che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato.
2. Le definizioni contenute nel presente Avviso sono, con riferimento agli Aiuti di Stato, quelle di cui all'articolo 25 del Regolamento (UE) n.651/2014.

Art. 4 – ADEMPIMENTI DELLA CONDIZIONALITÀ EX ANTE AIUTI DI STATO

1. Nel rispetto del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 22/12/2016, pubblicato sulla GU n. 305 del 31/12/2016, il Servizio competente provvede a trasmettere i dati e le informazioni relative agli aiuti nel Registro Nazionale Aiuti istituito ai sensi dell'articolo 52 della L. n. 234/2012.
2. Il presente Avviso non contiene esclusioni e disposizioni tali da comportare le violazioni indicate dal paragrafo 5, dell'articolo 1 del Regolamento (UE) n. 651/2014 e ss.mm.ii.
3. Il presente Avviso assicura il rispetto della "trasparenza degli aiuti" di cui all'articolo 5 del Regolamento (UE) n. 651/2014 e ss.mm.ii., in quanto gli aiuti individuali sono concessi esclusivamente sotto forma di "sovvenzione".
4. Il presente Avviso assicura il rispetto dell'"effetto incentivazione degli aiuti" di cui all'articolo 6 del Regolamento (UE) n. 651/2014 e ss.mm.ii.
5. Fatte salve le disposizioni specifiche previste dal presente Avviso, ai fini del calcolo dell'importo dell'aiuto concedibile e della determinazione dei costi ritenuti ammissibili, riferiti alla tipologia d'aiuto di cui al presente Avviso, gli importi riconosciuti nei provvedimenti di concessione e di liquidazione sono al lordo di ogni altro onere o imposta, ad eccezione dell'IVA qualora l'imposta sia recuperabile ai sensi della vigente normativa europea e nazionale.

Art. 5 - SOGGETTI BENEFICIARI E REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ

1. Possono beneficiare del contributo previsto dal presente Avviso:
 - i. le piccole e medie imprese (PMI), così come definite dall'Allegato 1 al Regolamento UE n. 651, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato;
 - ii. le grandi imprese (GI), solo se in collaborazione con PMI;
 - iii. le Università;
 - iv. gli Organismi di Ricerca, sia pubblici sia privati.
2. Possono accedere agli aiuti previsti dal presente Avviso esclusivamente i soggetti di cui sopra, aderenti ad un raggruppamento (RTI, ATI, ATS) tra Imprese o tra Imprese e Organismi di Ricerca

(Università, Centri di ricerca pubblici o privati, o altri organismi di ricerca), già formalmente costituito alla data di presentazione della istanza.

3. Il raggruppamento deve essere composto almeno:

- a) da due PMI;
oppure
- b) da una PMI e una GI.

In ogni caso è ammissibile la partecipazione di Organismi di Ricerca (Università, Centri di ricerca pubblici o privati).

4. Non sono ammesse le istanze presentate singolarmente da imprese, da raggruppamenti costituiti solo da Grandi Imprese, da raggruppamenti costituiti solo da Università o Organismi di Ricerca.

5. Gli Organismi di Ricerca non possono assumere il ruolo di soggetto proponente del raggruppamento.

6. L'Accordo con il quale si costituisce il raggruppamento deve prevedere che:

- a) ogni partecipante deve sostenere una quota di spesa ammissibile **non inferiore al 10%** del costo complessivo del progetto presentato;
- b) nessun partecipante al raggruppamento può sostenere da solo una quota di spesa ammissibile **superiore al 70%** del progetto presentato;

7. Ai fini dell'ammissione alle agevolazioni previste dal presente Avviso, è necessario, sotto pena di esclusione, che almeno il 50% dei soggetti partecipanti all'aggregazione posseggano - alla data della prima liquidazione dell'aiuto - una sede nel territorio della Regione Abruzzo. Le attività progettuali, dettagliatamente indicate nella proposta presentata e rendicontabili esclusivamente a valere sull'Azione 1.1.1, possono essere realizzate in una o più sedi dei componenti del raggruppamento ubicate al di fuori del territorio della Regione Abruzzo, purché nell'ambito del territorio dei Paesi aderente all'Unione Europea. In ogni caso, l'impatto economico dei risultati delle attività di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale devono, comunque, ricadere sul territorio regionale; tutte le attività progettuali afferenti all'Azione 1.1.2 devono essere realizzate sul territorio regionale.

8. I soggetti beneficiari possono presentare una sola istanza di finanziamento in qualità di soggetto proponente.

9. Il soggetto proponente, responsabile del raggruppamento, è il referente del progetto nei confronti dell'Amministrazione Regionale.

10. I soggetti beneficiari, indipendentemente dall'essere GI o PMI, Università o Centri di Ricerca etc., possono partecipare a più raggruppamenti a condizione che ricoprano il ruolo di partner.

11. Il mancato possesso dei seguenti requisiti da parte delle Imprese, determina l'inammissibilità della istanza:

- essere iscritta nella Camera di Commercio territorialmente competente;
- risultare "attiva" alla data della presentazione dell'istanza;
- non avere procedure concorsuali o di liquidazione volontaria in atto.

12. L'ammontare complessivo del progetto presentato **deve essere non inferiore ad Euro 400.000,00 e non superiore a Euro 5.000.000,00**, pena l'inammissibilità.

13. Il **termine ultimo** per la realizzazione del progetto è stabilito in **30 mesi**, a decorrere dalla data di pubblicazione della graduatoria sul BURAT.

Qualora siano state sostenute delle spese afferenti al progetto successivamente alla presentazione dell'istanza nello sportello telematico della Regione Abruzzo, queste ultime sono ritenute ammissibili ai sensi dell'art. 12 del presente Avviso.

14. Per progetto concluso è da intendersi quello materialmente completato o pienamente realizzato e per il quale tutti i pagamenti previsti sono stati effettuati dai beneficiari e quietanzati.
15. I beneficiari hanno l'obbligo di ultimare il progetto d'investimento entro i termini previsti, salvo concessione di una proroga, di massimo 6 mesi e per una sola volta nel corso del progetto, previa istanza motivata dei beneficiari, da presentarsi almeno 60 giorni prima della scadenza naturale prevista, pena la non ammissibilità dell'istanza stessa.

Art. 6 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA ISTANZA E RICEVIBILITÀ

1. L'accesso allo sportello telematico della Regione Abruzzo per la compilazione della candidatura avviene esclusivamente attraverso il Sistema Pubblico di Identità Digitale – **SPID** del titolare/legale rappresentante dell'impresa proponente.
2. I soggetti interessati devono presentare, **esclusivamente in via telematica**, una istanza alla Regione Abruzzo con l'indicazione del possesso dei requisiti previsti all'Articolo 5, compilando il format (Allegato I al presente Avviso) che sarà reso disponibile nello sportello telematico della Regione Abruzzo, raggiungibile dal sito web della Regione Abruzzo <https://sportello.regione.abruzzo.it> selezionando la voce "Catalogo Servizi", "Sportello Sviluppo Economico", "AVVISO PUBBLICO PER IL SOSTEGNO A PROGETTI DI RICERCA E INNOVAZIONE DELLE IMPRESE AFFERENTI AI DOMINI TECNOLOGICI DELLA STRATEGIA REGIONALE DI SPECIALIZZAZIONE INTELLIGENTE RIS3 ABRUZZO 21-27 E ALL'ASSUNZIONE DI RICERCATORI".
3. Non saranno accettate le istanze trasmesse attraverso qualsiasi altra diversa procedura.
4. Lo sportello telematico della Regione Abruzzo è reso disponibile a partire dalle:

ore 12:00 di lunedì 9 giugno 2025 fino alle ore 12:00 di lunedì 30 giugno 2025.

5. Il modulo di istanza, redatto nella forma dell'autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, deve essere compilato nello sportello telematico della Regione Abruzzo (tassativamente in ciascuna delle parti di cui si compone); ai sensi dell'art. 65 c. 1 lett. B del D.Lgs. 82/2005 e dell'articolo 38, commi 1 e 3, del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, le istanze e le dichiarazioni presentate per via telematica alle pubbliche amministrazioni e ai gestori dei servizi pubblici, sono valide quando l'istante o il dichiarante è identificato attraverso il sistema pubblico di identità digitale (SPID).
6. Le dichiarazioni mendaci, circa il possesso dei requisiti di partecipazione, saranno oggetto di segnalazione alle competenti Autorità giudiziarie. Trovano applicazione le previsioni di cui all'art. 316-ter del Codice Penale per indebita percezione di erogazioni ai danni dello Stato. In caso di erogazione del contributo è prevista, altresì, l'applicazione dell'art. 322-ter C.P. Le dichiarazioni rese dagli istanti, nell'ambito del presente intervento, saranno oggetto di verifica da parte dei competenti organi di controllo dell'Amministrazione regionale.

Ogni raggruppamento può presentare una sola istanza, con automatica inammissibilità di tutte le istanze eventualmente presentate, ad eccezione dell'ultima in ordine cronologico nella graduatoria giornaliera.

Una volta completata la compilazione del format di istanza, il soggetto richiedente è tenuto a verificare la completezza, l'esattezza e la veridicità di quanto dichiarato, prima di formalizzare l'inoltro dell'istanza.

7. L'indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC), inserito nella istanza di contributo, verrà utilizzato per la trasmissione di tutte le comunicazioni.

8. La candidatura per l'ammissione alle agevolazioni – **pena l'esclusione** – è formulata attraverso la compilazione dell'apposito *format* sopra richiamato, contenente:
 - Istanza in regola con le disposizioni normative di imposta di bollo²;
 - Proposta progettuale contenente anche il piano economico.
9. Le istanze inviate tramite la piattaforma di cui al presente Articolo, saranno acquisite e protocollate automaticamente dal Sistema Informativo Regionale. Il Sistema provvede in automatico alla verifica della completezza delle informazioni inerenti alle generalità dei soggetti componenti il raggruppamento, il codice fiscale, la ragione sociale, la presenza dei documenti caricati, ecc.
10. La fase di verifica dei requisiti di ricevibilità (possesso dei requisiti soggettivi di ammissibilità e completezza dell'istanza) si conclude con la redazione di un verbale a cura del Servizio competente, che potrà anche eventualmente avvalersi dell'ausilio di un apposito gruppo di lavoro interno al Dipartimento DPH. Alle sole imprese proponenti la cui candidatura è risultata irricevibile, è data comunicazione scritta, tramite PEC, delle motivazioni che hanno determinato l'esclusione per irricevibilità.

Art. 7 – PROCEDURA DI SELEZIONE DELLE ISTANZE

1. Il sistema informativo regionale restituisce, giornalmente, le istanze ricevute al Servizio competente il quale procede alla verifica dei requisiti di ricevibilità delle istanze.
2. La procedura descritta, ove necessario, verrà ripetuta, giorno per giorno, fino alla concorrenza di un importo pari ad **Euro 75.000.000,00**.
3. Il Sistema Informativo Regionale procederà in automatico alla definizione di **graduatorie parziali giornaliere**, recepite dal Servizio competente con apposito atto oggetto di pubblicazione, sulla base del punteggio ottenuto da ogni progetto, adottando i criteri oggettivi di seguito riportati:

Criteri di valutazione	Indicatori	Punteggio
A 1) Coerenza e/o collegamento del progetto con altri progetti internazionali di ricerca ³	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sì (indicare Identificativo di ciascun progetto) punti 3 per ogni progetto (max 9 punti) ▪ NO = 0 punti 	9
A 2) Coerenza e/o collegamento del progetto con altri progetti finanziati dal PNRR o da piani nazionali ⁴	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sì (indicare CUP di ciascun progetto) punti 3 per ogni progetto (max 9 punti) ▪ NO = 0 punti 	9
A 3) Sviluppo/implementazione di tecnologie abilitanti (Key Enabling Technologies – KETs)	<ul style="list-style-type: none"> • Sì (indicare la tecnologia abilitante)⁵ Sviluppo/implementazione di 1 tecnologia abilitante = 5 punti Sviluppo/implementazione di 2 tecnologie abilitanti = 9 punti 	9

² Al fine di dimostrare l'avvenuto pagamento dell'imposta di bollo, i richiedenti sono tenuti: ad acquistare una marca da bollo di importo pari a € 16,00, ad indicare nella istanza di contributo la data di emissione e il numero identificativo della marca da bollo, nonché a conservarla e a mostrarla, in fase di controllo, ai funzionari regionali preposti alle verifiche in loco.

³ Ufficialmente approvato, in corso, o formalmente concluso successivamente al 15/03/2023. Indicare: 1) link al sito di progetto; 2) soggetto finanziatore; 3) partner coinvolti; 4) budget gestito; 5) ruolo all'interno del progetto e sintesi delle attività svolte.

⁴ Ufficialmente approvato, in corso, o formalmente concluso successivamente al 15/03/2023. Indicare: 1) link al sito di progetto; 2) soggetto finanziatore; 3) partner coinvolti; 4) budget gestito; 5) ruolo all'interno del progetto e sintesi delle attività svolte.

⁵ L'elenco delle tecnologie abilitanti è consultabile al seguente link della Commissione Europea: https://knowledge4policy.ec.europa.eu/foresight/topic/accelerating-technological-change-hyperconnectivity/key-enabling-technologies-kets_en

	<ul style="list-style-type: none"> • NO = 0 punti 	
A 4) Micro Imprese, PMI e Grandi Imprese, aggregate ai Poli di Innovazione appartenenti ai Domini scientifico-tecnologici definiti dalla RIS3 2021 ⁶	<ul style="list-style-type: none"> • Sì = punti 3 • NO = 0 punti 	3
		30

4. In caso di istanze con punteggio ex-aequo, nell'ambito della valutazione delle istanze pervenute nello stesso giorno, la precedenza è stabilita tenendo conto del punteggio ottenuto nel Criterio di valutazione A1); in caso di ulteriore ex-aequo, tenendo conto del punteggio ottenuto nel Criterio di valutazione A2); in caso di ulteriore ex-aequo, tenendo conto del punteggio ottenuto nel Criterio di valutazione A3); in caso di ulteriore ex-aequo, tenendo conto del punteggio ottenuto nel Criterio di valutazione A4).

In caso di ulteriore ex-aequo, la precedenza nell'ambito delle istanze pervenute nello stesso giorno è stabilita tenendo conto dell'ordine cronologico di presentazione dell'istanza.

5. Per le sole istanze che si classificano in posizione utile, in esito alla graduatoria parziale di cui al comma 3 del presente Articolo, l'iter procedimentale seguirà con la procedura valutativa di merito a graduatoria, ai fini dell'ammissione a contributo.

Art. 8 – COMMISSIONE DI VALUTAZIONE

1. La **verifica di ammissibilità** e la **valutazione di merito** dei progetti sarà svolta da un **Commissione di Valutazione** nominata con provvedimento del Direttore del Dipartimento Lavoro e Attività Produttive e composta da almeno tre membri che potranno essere individuati sia all'interno che all'esterno dell'Amministrazione Regionale. La Commissione di Valutazione, nello svolgimento della sua attività, potrà essere supportata da un gruppo di lavoro.
2. Qualora prima del termine di chiusura dello sportello, di cui all'Articolo 6 del presente Avviso, le istanze regolarmente pervenute sulla piattaforma regionale sviluppino richieste di contributi per un valore complessivo superiore ad Euro 75.000.000,00 si potrà procedere a nominare la Commissione di Valutazione, di cui al comma 1, al fine di accelerare le procedure di concessione, fermo restando i termini di apertura dello sportello.
3. La conclusione dell'attività istruttoria e della valutazione di merito deve avvenire entro il termine di 90 giorni dal suo avvio, fatta salva la necessità di prolungare tale termine come conseguenza della numerosità e complessità delle istanze pervenute.
4. **La verifica di ammissibilità** viene effettuata al fine di riscontrare i seguenti aspetti:
 - coerenza del progetto con i contenuti e gli obiettivi del PR FESR Abruzzo 21-27;
 - coerenza con le priorità della RIS3 Abruzzo 2021-2027 e con la Relazione di autovalutazione per il soddisfacimento dei criteri relativi alla condizione abilitante 1 "Good governance of RIS 3";
 - coerenza del progetto con l'ambito di applicazione del FESR e delle tipologie di intervento in esso previste, in conformità con quanto disposto dall'art. 73, comma 2, lett. g) del Regolamento (UE) 2021/1060;

⁶ Il punteggio viene attribuito se almeno il 50% dei partecipanti è in possesso del requisito.

- rispondenza alle tipologie di interventi finanziabili di cui agli Articoli 1 e 2 del presente Avviso;
- il rispetto di quanto previsto all'Articolo 5 del presente Avviso:

5. Nel corso dell'istruttoria possono essere richiesti, tramite posta elettronica certificata, integrazioni documentali, ovvero dati o chiarimenti necessari ai fini dell'istruttoria stessa, la cui mancanza o carenza non costituisce causa di esclusione della istanza. Le istanze non sono comunque ammesse alla fase di valutazione qualora i chiarimenti, le precisazioni e/o le eventuali integrazioni richieste non siano inviati entro il termine di 10 giorni dalla data di ricezione della richiesta formulata dal competente Servizio.

6. **La valutazione di merito dei progetti** sarà svolta tenendo conto dei criteri di valutazione di cui alla tabella sottostante:

A tale fine, i punti sono attribuiti secondo la declinazione dei suddetti criteri di merito, come di seguito riportato:

CRITERIO VALUTAZIONE	DECLINAZIONE DEL CRITERIO DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO
A) VALIDITÀ SCIENTIFICA DEL PROGETTO IN TERMINI DI AVANZAMENTO DELLE CONOSCENZE TECNICHE (GRADO DI INNOVAZIONE RISPETTO ALLO STATO DELL'ARTE E ALL'AVANZAMENTO TECNOLOGICO DELLA FILIERA)	<ul style="list-style-type: none"> – grado di innovazione del progetto (max 10 punti); – livello di TRL, compreso tra 8 e 9 (2 punti fissi); 	MAX 12 PUNTI
B) AMPIEZZA E SIGNIFICATIVITÀ DELLA PARTNERSHIP ATTIVATA ANCHE IN TERMINI DI INTEGRAZIONE/COMPLEMENTARITÀ DELLE DIVERSE COMPETENZE PRESENTI ED EVENTUALE DIMENSIONE TRANSAZIONALE	<ul style="list-style-type: none"> – ampiezza della partnership (max 3): punti 1 per raggruppamenti di 2 soggetti; punti 2 per raggruppamenti di 3 soggetti; punti 3 per raggruppamenti con più di 3 soggetti; – significatività della partnership in termini di integrazione/complementarità delle diverse competenze (max 10); – dimensione transazionale (max 2); 	MAX 15 PUNTI
C) QUALITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA DEL PROGETTO IN TERMINI DI ECONOMICITÀ DELLA PROPOSTA (RAPPORTO TRA L'IMPORTO DEL SOSTEGNO, LE ATTIVITÀ INTRAPRESE E IL CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI)	sostenibilità del progetto, in quanto a convenienza economica/maggiore redditività, flussi di cassa positivi attesi (max 10);	MAX 10 PUNTI
D) CAPACITÀ FINANZIARIA DEL SOGGETTO PROPONENTE E DEI SINGOLI PARTECIPANTI AL RAGGRUPPAMENTO, FATTA ECCEZIONE PER GLI OdR PUBBLICI	possesso dei mezzi economico/patrimoniali adeguati all'esecuzione del progetto (max 5);	MAX 5 PUNTI
E) GRADO DI FATTIBILITÀ INDUSTRIALE E DI RICADUTA IMPRENDITORIALE DELLA RICERCA CON CHIARA IDENTIFICAZIONE DELLA COERENZA DELLA STESSA RISPETTO AI DOMINI SCIENTIFICO-TECNOLOGICI DELLA RIS3	<ul style="list-style-type: none"> – potenziale del progetto in termini di punti di forza e di debolezza, di opportunità e rischi (max 7 punti); – prospettive di successo, con riferimento alle traiettorie di sviluppo del Dominio RIS3 di appartenenza (max 3 punti); – impatto del progetto in termini di ricaduta industriale e commerciale (max 8) 	MAX 18 PUNTI
F) RILEVANZA DEI PROGETTI DI RICERCA CANDIDATI RISPETTO AL TEMA DELL'ECONOMIA CIRCOLARE E DELLO SVILUPPO GREEN E SOSTENIBILE	<ul style="list-style-type: none"> – sviluppo di nuove tecnologie e soluzioni sostenibili (max 3 punti); – soluzioni tecnologiche finalizzate ad ottenere materie prime seconde (max 7 punti); 	MAX 10 PUNTI

7. In caso di istanze con punteggio ex-aequo, la precedenza è stabilita tenendo conto del punteggio ottenuto nel Criterio di valutazione E); in caso di ulteriore ex-aequo, tenendo conto del punteggio ottenuto nel Criterio di valutazione B); in caso di ulteriore ex-aequo, tenendo conto del punteggio ottenuto nel Criterio di valutazione A); in caso di ulteriore ex-aequo, tenendo conto del punteggio ottenuto nel Criterio di valutazione F); in caso di ulteriore ex-aequo, tenendo conto del punteggio ottenuto nel Criterio di valutazione C); in caso di ulteriore ex-aequo, tenendo conto del punteggio ottenuto nel Criterio di valutazione D).
8. Ai fini dell'ammissibilità al contributo, i progetti proposti devono ottenere, nella valutazione di merito, un punteggio pari ad almeno **40 punti su 70**.
9. La fase di valutazione delle istanze si conclude con apposito verbale della Commissione di Valutazione, contenente la graduatoria finale, che viene trasmessa al Servizio competente, ai fini della approvazione con specifica determinazione dirigenziale e successiva pubblicazione sul BURAT.
10. In caso di scorrimenti, a seguito di disponibilità di nuove risorse, esaurite le graduatorie precedentemente approvate, si procederà nuovamente alla verifica di ammissibilità e di valutazione di merito sulle istanze non ancora esaminate, nominando una nuova Commissione di Valutazione.
11. Tutti gli eventuali scorrimenti avverranno in applicazione del regime di aiuto al momento vigente.

Art. 9 – ELENCO DELLE ISTANZE AMMISSIBILI ED ESCLUSIONI

1. Il Servizio competente provvede, a seguito dell'istruttoria formale, dell'istruttoria di ammissibilità sostanziale e dell'esame di merito **ad adottare il provvedimento amministrativo che approva l'elenco delle istanze non ammissibili**, con l'indicazione delle relative motivazioni, e **l'elenco delle istanze ammissibili**, con l'indicazione di quelle finanziabili e di quelle non finanziabili per carenza di risorse.
2. Si specifica al riguardo che in caso di insufficienza di risorse finanziarie, qualora il fabbisogno relativo all'ultima istanza agevolabile sia solo in parte coperto dalle disponibilità residue, il contributo concesso sarà pari alla somma residua disponibile, ferma restando la facoltà dell'impresa di rinunciare formalmente a tale agevolazione ridotta.
3. Prima dell'approvazione della graduatoria definitiva, il Servizio competente, eventualmente supportato anche da uno specifico gruppo di lavoro, procede alle verifiche di cui al Capitolo 2, paragrafo 2.4, del Manuale delle procedure dell'Autorità di Gestione PR Abruzzo FESR 2021-2027.
4. Ai soggetti proponenti le istanze ammesse e finanziabili, è data comunicazione scritta, dal Servizio competente alla gestione dell'Avviso, tramite PEC, dell'ammissione a contributo, dell'ammontare delle spese totali ammissibili e dell'importo del contributo riconosciuto, previa interrogazione del Registro Nazionale degli aiuti di Stato (RNA).
5. Entro il termine perentorio di quindici giorni dal ricevimento della suddetta nota, per consentire la conferma della registrazione sul RNA, il beneficiario, **pena la decadenza dal contributo**, deve confermare con apposita comunicazione, la volontà di attuare l'intervento.

Art 10 - CODICE UNICO DI PROGETTO (CUP)

1. A ciascun progetto è assegnato un "Codice unico di progetto" (CUP), che sarà comunicato al beneficiario dal Servizio competente.

Art. 11 - CAUSE DI ESCLUSIONE

1. Sono escluse le candidature presentate dai soggetti proponenti che non siano in possesso dei requisiti di ammissibilità di cui all'articolo 5, nonché quelle presentate dai soggetti che si trovano in una delle condizioni di seguito indicate:

- a) colpevoli di reato riguardante la condotta professionale con una sentenza passata in giudicato;
- b) non aver adempiuto agli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali;
- c) condannati con sentenza passata in giudicato per frode, corruzione, partecipazione a un'organizzazione criminale o qualsiasi altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Unione europea;

Art. 12 - COSTI AMMISSIBILI

1. Sono ammissibili le spese sostenute a far data dalla presentazione dell'istanza nello sportello telematico della Regione Abruzzo.

2. Fermo restando il rispetto dei requisiti di ammissibilità fissati dal Regolamento nazionale sull'ammissibilità delle spese (D.P.R. 5 febbraio 2018, n. 22, e ss.mm.ii.), per la realizzazione degli interventi ammessi a contributo con il presente Avviso Pubblico, definiti in osservanza ai Regolamenti (UE) n. 651/2014 e n. 1060/2011, i costi ammissibili sono quelli di seguito specificati.

2.1 Per l'Azione 1.1.1 - Sostegno a processi di ricerca, innovazione, sviluppo e trasferimento tecnologico:

- a) Spese di personale dipendente: ricercatori, tecnici⁷ e altro personale ausiliario⁸, nella misura in cui sono impiegati nel progetto (assunti come lavoratori subordinati a tempo determinato o indeterminato, con contratto CCNL), nella misura minima del 45% calcolato sul totale delle spese previste per ogni singolo partecipante.

Per la rendicontazione delle spese di **personale di cui al punto a)** si applicano le **opzioni di costo semplificate** di cui al **Decreto Interministeriale n. 116, del 24/01/2018**, recante "*Semplificazione in materia di costi a valere sui programmi operativi FESR 2014-2020: approvazione della metodologia di calcolo e delle Tabelle dei costi Standard unitari per le spese del personale dei progetti di ricerca e sviluppo sperimentale*", come aggiornate con **Decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, di concerto con il Ministero dell'Università e della Ricerca, del 4 gennaio 2024**, "*Semplificazione in materia di costi a valere sui programmi FESR 2021- 2027: aggiornamento delle Tabelle Standard dei Costi Unitari per le spese di personale dei progetti di ricerca, sviluppo e innovazione di cui al Decreto Interministeriale n. 116 del 24 gennaio 2018 e approvazione della relativa Nota metodologica*", recepiti dalla Regione Abruzzo, rispettivamente, con DGR n. 381 del 07/06/2018 e con DPA011/ 82 del 02/12/2024;

- b) costi relativi a strumentazione e attrezzature nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto. Se gli strumenti e le attrezzature non sono utilizzati per tutto il loro ciclo di vita per il progetto, la spesa relativa all'ammortamento è rendicontabile a condizione che per l'acquisto di tali beni non sia già stato concesso un contributo pubblico.

⁷ Per personale tecnico si intende il personale in possesso di autonomia operativa e responsabilità diretta, autorizzato ad accedere ad aree di laboratorio.

⁸ Per personale ausiliario si intende il personale che esegue compiti operativi, di affiancamento e sostegno connessi alla progettazione, installazione, gestione e manutenzione delle strutture tecniche e dei laboratori.

Per il calcolo degli ammortamenti si fa riferimento al piano di ammortamento, con esplicitazione dell'ammontare delle singole quote di ammortamento imputate negli esercizi finanziari ricadenti nel periodo di realizzazione del progetto; trovano applicazione i coefficienti di ammortamento dei beni strumentali di cui al DM 31.12.1988;

- c) costi per la ricerca contrattuale, le conoscenze e i brevetti acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne, alle normali condizioni di mercato, nonché costi dei servizi di consulenza⁹ e servizi equivalenti¹⁰ utilizzati esclusivamente ai fini del progetto.

Per le spese di cui ai punti b) e c) e del precedente elenco si applica l'Articolo 53 - Forme di sovvenzioni, paragrafo 1, lettera a), del Regolamento (UE) n. 1060/2021, che recita: "**rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti da un beneficiario, o da un partner privato nelle operazioni PPP, e pagati per l'attuazione delle operazioni, contributi in natura e ammortamenti**";

- d) spese generali supplementari e altri costi di esercizio, compresi i costi dei materiali, delle forniture e di prodotti analoghi, direttamente imputabili al progetto, calcolati sulla base di un approccio semplificato in materia di costi, sotto forma di una **percentuale forfettaria nel limite del 15%, applicata al totale dei costi ammissibili del progetto di ricerca e sviluppo di cui alle lettere da a) a c)**. In tal caso, i costi del progetto di ricerca e sviluppo utilizzati per il calcolo dei costi indiretti, sono stabiliti sulla base delle normali prassi contabili e comprendono unicamente i costi ammissibili dei progetti di ricerca e sviluppo di cui alle lettere da a) a c).

2.2 Per l'Azione 1.1.2 - Sostegno a progetti di ricerca delle imprese che prevedano l'impiego di ricercatori presso le imprese stesse:

- A) Spese di personale dipendente: ricercatori (dottori di ricerca e laureati magistrali con profili tecnico-scientifici) assunti direttamente dall'impresa beneficiaria, successivamente alla data dalla presentazione dell'istanza nello sportello telematico della Regione Abruzzo, per svolgere il progetto di ricerca, sviluppo e innovazione, finanziato.

Le spese di personale dipendente, di cui al precedente punto A), sono rappresentate dall'assunzione, **con la qualifica di ricercatore**, con contratto a tempo determinato per almeno 12 mesi, eventualmente prorogabile secondo le disposizioni vigenti al momento della scadenza contrattuale, o indeterminato, dei ricercatori individuati dall'impresa, per svolgere il progetto di ricerca e sviluppo finanziato. Per la rendicontazione delle spese di personale dipendente, di cui al precedente punto A), si applicano le stesse modalità di cui alla lettera a) Spese di personale dipendente dell'Azione 1.1.1, con l'inquadramento nella fascia di costo-livello "BASSO", di cui alla tabella contenuta nel successivo art. 13, comma 2.

Le modalità e i criteri di rendicontazione delle spese, strettamente attinenti al progetto presentato e direttamente imputabili alle attività di ricerca e sviluppo, sono illustrati all'Articolo 13 – Modalità di Rendicontazione. Si precisa, inoltre, quanto segue:

- a) per tutti gli interventi è sempre escluso l'ammontare relativo all'IVA (a meno che non risulti, dalla dichiarazione IVA, totalmente indetraibile). Ogni altro tributo od onere fiscale, previdenziale e assicurativo costituisce spesa ammissibile, nel limite in cui non sia recuperabile dal beneficiario;
- b) al fine di consentire un agevole riscontro in sede di controlli in loco in ordine alle causali di versamento ed ai soggetti destinatari, tutti i pagamenti devono essere effettuati esclusivamente

⁹ Per servizi di consulenza in materia di innovazione si intende: consulenza, assistenza e formazione in materia di trasferimento delle conoscenze, acquisizione, protezione e sfruttamento di attivi immateriali o in materia di utilizzo delle norme e dei regolamenti che li contemplano, nonché consulenza, assistenza o formazione sull'introduzione o l'utilizzo di tecnologie e soluzioni innovative (comprese le tecnologie e le soluzioni digitali e green).

¹⁰ I servizi equivalenti alla consulenza possono riferirsi ad aspetti tecnici, innovativi e strategici della ricerca.

attraverso mezzi idonei a garantire il principio della tracciabilità della spesa. **Non sono ammessi pagamenti in contanti.**

Oltre ai costi **non ammissibili** di cui all'Articolo 64 del Regolamento (UE) n. 1060/2021, non sono ammesse a beneficiare dell'agevolazione le seguenti spese:

- a) effettuate anteriormente alla data di presentazione dell'istanza nello sportello telematico della Regione Abruzzo;
- b) relative a interessi passivi, concessioni, collaudi ed oneri accessori;
- c) relative a progetti realizzati in economia od oggetto di auto-fatturazione;
- d) inerenti all'acquisizione di hardware riconducibile a singole postazioni di lavoro (pc desktop, portatili, palmari, video, modem, stampanti, etc.);
- e) inerenti all'acquisizione di *software* non direttamente funzionali al progetto di ricerca, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, programmi di *office automation*, sistemi operativi, antivirus;
- f) tutte le attrezzature utilizzabili per attività amministrative quali apparecchiature per fotocopie, macchine fotografiche, telecamere, telefax, calcolatrici, computer portatili, palmari;
- g) inerenti ai beni usati;
- h) inerenti al materiale di arredamento di qualsiasi categoria;
- i) qualsiasi tipo di onere connesso a contratti di assistenza a fronte dei beni oggetto del contributo;
- j) inerenti a tutti i tipi di mezzi targati.

Art. 13 - MODALITÀ DI RENDICONTAZIONE

1. Sono ammissibili al contributo le spese strettamente attinenti al progetto presentato e direttamente imputabili alle attività di *Ricerca industriale e Sviluppo sperimentale*.
2. Alle **spese di personale interno**, di cui al comma 2, Azione 1.1.1 **punto a)** e Azione 1.1.2 **punto A)** del precedente Articolo 12, si applicano le modalità di rendicontazione illustrate nell'**Allegato 33** (*Linee Guida per la rendicontazione personale dei progetti di Ricerca e Sviluppo*) **al Manuale delle procedure dell'Autorità di Gestione 2021-2027** (versione 1 – Dicembre 2024), reperibile al seguente link: <https://coesione.regione.abruzzo.it/fondi/fesr/norme-documentazione-FESR-21-27#manuali>, nel rispetto dei massimali di **Unità di Costo Standard** illustrati nella Tabella sottostante:

FASCIA DI COSTO - LIVELLO	BENEFICIARIO		
	IMPRESE	UNIVERSITÀ	Enti Pubblici di Ricerca vigilati dal MUR
ALTO	€ 83,00	€ 81,00	€ 61,00
	Dirigente	Professore ordinario	Dirigente di Ricerca Tecnologo di I livello Primo Ricercatore Tecnologo II livello
MEDIO	€ 47,00	€ 53,00	€ 36,00
	Quadro	Professore associato	Ricercatore Tecnologo di III livello
BASSO	€ 30,00	€ 34,00	€ 32,00
	Impiegato/Operaio	Ricercatore Tecnico	Ricercatore Tecnologo di IV, V, VI e VII livello Collaboratore tecnico

3. Alle **spese di cui al comma 2, punto b) e c)** del precedente Articolo 12, si applicano le modalità di **rendicontazione a costi reali**, da documentare conformemente a quanto descritto nell'**Allegato 34** (*Linee Guida per l'ammissibilità della spesa ad uso dei beneficiari*) **al Manuale delle procedure dell'Autorità di Gestione 2021-2027** (versione 1 – Dicembre 2024), reperibile al seguente link: <https://coesione.regione.abruzzo.it/fondi/fesr/norme-documentazione-FESR-21-27#manuali>.

4. Alle **spese di cui al comma 2, punto d)** si applica l'**Articolo 25 - Aiuti a progetti di ricerca e sviluppo, paragrafo 3, punto e) del Regolamento (UE) n. 651/2014** e ss.mm.ii. Per tali spese, le imprese, in fase di rendicontazione, non dovranno presentare alcun giustificativo ma sono obbligatoriamente tenute a **conservare in azienda tutta la documentazione giustificativa** di spesa e a renderla disponibile in caso di ispezioni o controlli in loco.
5. La rendicontazione deve essere obbligatoriamente prodotta entro 30 giorni dalla chiusura delle attività progettuali. Entro 60 giorni dal ricevimento della documentazione, la Struttura competente per lo svolgimento del controllo di I livello, procede alla verifica. Tale verifica è tesa a valutare, sulla base della documentazione presentata e, se opportuno, sulla base degli esiti di sopralluoghi presso il beneficiario, la corrispondenza delle attività progettuali rendicontate rispetto al progetto ammesso a finanziamento, la pertinenza e la congruità dei costi rendicontati, nonché il raggiungimento degli obiettivi previsti.

Art. 14 - INTENSITÀ PREVISTE

1. L'agevolazione è costituita da un contributo nella forma di **sovvenzione** sulla spesa ammissibile, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 25 del Regolamento (UE) n. 651/2014 e ss.mm.ii., secondo le intensità massime di seguito indicate:

Intensità di aiuto a favore di progetti di R&S	Piccola impresa	Media impresa	Grande impresa	Organismo di Ricerca
Ricerca industriale	70%	60%	50%	50%
in caso di ampia diffusione dei risultati (attraverso conferenze, pubblicazioni, banche dati di libero accesso o software open source o gratuito)	80%	75%	65%	65%
Sviluppo sperimentale	45%	35%	25%	25%
in caso di ampia diffusione dei risultati (attraverso conferenze, pubblicazioni, banche dati di libero accesso o software open source o gratuito)	60%	50%	40%	40%

Art. 15 - CUMULO

1. Fatto salvo il divieto di doppio finanziamento, di cui all'articolo 63, paragrafo 9, del Regolamento n. 1060/2021, il contributo previsto dal presente Avviso **può essere cumulato**, relativamente agli stessi costi ammissibili, con gli aiuti previsti:
 - dal Regolamento (UE) n. 2831/2023 della Commissione, del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»;
 - dal Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato (regolamento generale di esenzione per categoria), a condizione che siano rispettate le disposizioni e le norme relative al cumulo previste da tale Regolamento;

unicamente se tale cumulo non porta al superamento delle intensità di aiuto applicabili, in base al Regolamento (UE) n. 651/2014, e ss.mm.ii..

Art. 16 - MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL FINANZIAMENTO

1. Le richieste di erogazione del contributo devono essere predisposte utilizzando esclusivamente la modulistica messa a disposizione dall'Amministrazione regionale.
2. Il contributo spettante è accreditato sul C/C specificatamente indicato dal beneficiario.
3. Il contributo è erogato secondo le seguenti modalità:

3.1.a) anticipazione con polizza, autenticata da notaio o da pubblico ufficiale, pari al 40% del contributo assegnato. Il modulo di richiesta che sarà fornito dall'Amministrazione, deve essere corredato della seguente documentazione:

Fideiussione bancaria o polizza assicurativa in favore della Regione Abruzzo, **irrevocabile, incondizionata ed esigibile a prima richiesta**, di importo pari al contributo anticipato, secondo il modello facsimile fornito dall'Amministrazione regionale. La polizza è automaticamente estinta a seguito della liquidazione del saldo;

oppure

3.1.b) stati di avanzamento, a fronte di un ammontare di spesa sostenuta non inferiore al 40% e non superiore all'80% del totale delle spese ammissibili. Il modulo di richiesta, che sarà fornito dall'Amministrazione, deve essere corredato della seguente documentazione (tramite caricamento sulla *Piattaforma del beneficiario* del Sistema Informativo Regionale FIERA):

- a) relazione sullo stato di avanzamento procedurale e tecnico relativo al progetto;
- b) dichiarazione riepilogativa delle spese sostenute, sottoscritta dal legale rappresentante del beneficiario e controfirmata da un professionista iscritto all'albo dei revisori contabili (allegare documento di identità del professionista e numero di iscrizione all'albo professionale);
- c) documentazione di spesa e di pagamento, secondo le indicazioni riportate:
 - ✓ nelle "Linee Guida per la rendicontazione delle spese di personale dei progetti di Ricerca e Sviluppo sperimentale" **Allegato 33** al "Manuale delle procedure dell'Autorità di Gestione del PR Abruzzo FESR 2021-2027", scaricabile al seguente link: <https://coesione.regione.abruzzo.it/fondi/fesr/norme-documentazione-FESR-21-27#manuali>.
 - ✓ nelle "Linee Guida per l'ammissibilità della spesa ad uso dei beneficiari" **Allegato 34** al "Manuale delle procedure dell'Autorità di Gestione del PR Abruzzo FESR 2021-2027", scaricabile al seguente link: <https://coesione.regione.abruzzo.it/fondi/fesr/norme-documentazione-FESR-21-27#manuali>.
- d) dichiarazione Sostitutiva di Atto di Notorietà (DSAN) con la quale il legale rappresentante dichiara la sede dell'impresa/OdR presso la quale sono custoditi la documentazione e i materiali realizzati afferenti al progetto.

3.2) saldo del contributo è erogato dietro presentazione di apposita richiesta, redatta in conformità alla modulistica appositamente predisposta dall'Amministrazione, da produrre entro e non oltre 60 giorni dalla data di conclusione del progetto, salvo proroghe, concesse dal Servizio competente per comprovati motivi, secondo le modalità di seguito elencate:

- a) la rendicontazione finale di spesa è composta dalla documentazione elencata alle lettere da a) a d) di cui al precedente punto 3.1.b);
- b) in sede di rendicontazione finale, ai fini del riconoscimento della spesa, il beneficiario è tenuto a presentare una perizia giurata – secondo la modulistica predisposta dall'Amministrazione regionale – rilasciata da un professionista abilitato, asseverata in tribunale, che attesti la

realizzazione delle attività progettuali, dei costi sostenuti e di quelli ammissibili, nel rispetto di quanto previsto nel progetto finanziato;

- c) il beneficiario deve inoltre presentare una relazione descrittiva, che indichi le attività realizzate con riferimento al progetto approvato ed il raggiungimento degli obiettivi indicati, nonché le ripercussioni positive che il progetto finanziato ha avuto sul territorio regionale; tale relazione deve essere corredata da tutti gli output prodotti, utilizzando la scheda predisposta dall'Amministrazione regionale;
4. Prima di ogni pagamento delle quote di contributo è necessaria la conferma del beneficiario di non essere destinatario di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno (c.d. dichiarazione Deggendorf).

Art. 17 – VARIAZIONI

1. Eventuali variazioni riguardanti i soggetti beneficiari, relative a operazioni societarie, nonché quelle afferenti al programma di investimento, devono essere tempestivamente comunicate dal beneficiario al Servizio competente con adeguata motivazione. Ai fini dell'autorizzazione delle variazioni progettuali proposte, il Servizio competente verifica la permanenza dei requisiti e delle condizioni di ammissibilità del progetto di ricerca e sviluppo. Nel caso in cui tale verifica si concluda con esito negativo, il Servizio competente dispone l'avvio del procedimento ex articolo 10bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e, qualora la suddetta procedura abbia esito negativo nei confronti del beneficiario, si procederà alla revoca dell'agevolazione.
2. È consentita la presentazione di una sola istanza di variazione del progetto di ricerca e sviluppo, da presentarsi, pena la non ammissibilità della richiesta, **non oltre 120 giorni antecedenti la scadenza naturale del progetto**. La richiesta di variazione deve essere dettagliatamente motivata e sottoposta a preventiva autorizzazione, da concedersi entro 30 giorni dalla richiesta. L'autorizzazione ad apportare le variazioni è rilasciata dall'Amministrazione Regionale che provvede ad effettuare le necessarie verifiche amministrativo-contabili volte ad accertarne l'ammissibilità nel rispetto delle seguenti condizioni:
 - rispetto delle condizioni di ammissibilità previste dall'Avviso e degli obiettivi del progetto;
 - permanenza dei requisiti di valutazione che hanno determinato l'assegnazione dei punteggi per l'inserimento in posizione utile nella graduatoria del progetto approvato.

Art. 18 – OBBLIGHI A CARICO DEL BENEFICIARIO

1. Ciascun beneficiario del contributo è tenuto a:
 - archiviare e conservare tutta la documentazione del progetto e delle relative spese sostenute presso la propria sede, nel rispetto dell'art. 82 del Regolamento (UE) 1060/2021 sulla disponibilità dei documenti;
 - fornire al Servizio competente, in qualsiasi momento, i dati e le informazioni per il monitoraggio finanziario, fisico e procedurale del progetto ammesso a contributo secondo le modalità stabilite dall'Amministrazione Regionale;
 - presentare la documentazione di spesa completa, nei tempi e modi stabiliti;

- rendere disponibile la documentazione a richiesta dei soggetti che esplicano l'attività di controllo di cui al successivo Articolo 19;
- comunicare entro 45 giorni dalla data di ammissione al contributo, l'avvenuto avvio delle attività progettuali previste;
- comunicare tempestivamente l'intenzione di rinunciare al contributo;
- comunicare, durante lo svolgimento del progetto e nei tre anni successivi alla sua conclusione, eventuali trasferimenti della sede (legale o operativa) di realizzazione del progetto, entro 30 (trenta) giorni dall'avvenuta modifica, fermo restando l'obbligo di localizzazione nel territorio abruzzese;
- adottare un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata alle spese relative ad operazioni rimborsate sulla base dei costi ammissibili effettivamente sostenuti;
- rispettare le norme in tema di ammissibilità delle spese;
- rispettare la normativa in tema di pari opportunità nell'attuazione dell'operazione;
- rispettare la normativa europea in tema di pubblicità e informazione;
- rispettare il divieto del doppio finanziamento delle attività;
- rispettare il principio della stabilità dell'operazione (Articolo 65 del Regolamento n. 1060/2021);
- conservare, nel fascicolo di progetto, l'originale della marca da bollo utilizzata per inserire il numero di serie sulla Istanza.

Art. 19 – CONTROLLI E MONITORAGGIO

1. Il Servizio competente, in ogni fase di esecuzione e di attuazione del programma di investimenti agevolato, può disporre controlli e ispezioni, nei confronti dei soggetti beneficiari, al fine di verificare le condizioni per il corretto mantenimento ed erogazione del contributo nonché la regolarità dei procedimenti.
2. Prima dell'erogazione dei contributi, il Servizio competente attiva i controlli di primo livello, consistenti in verifiche amministrative su base documentale effettuate sul 100% delle spese presentate per la rendicontazione dall'impresa beneficiaria; predispone le altre verifiche necessarie ai fini dell'erogabilità dell'agevolazione, anche attraverso sopralluoghi presso l'unità produttiva interessata dal progetto.
3. I progetti ammessi a contributo nell'ambito del presente Avviso, qualora rientrino nel campione appositamente estratto dai soggetti preposti, sono sottoposti a verifica in loco.
4. La Commissione Europea può, in qualsiasi momento, effettuare controlli e chiedere tutte le informazioni e i documenti giustificativi necessari alla verifica.
5. L'Autorità di Gestione Unica FESR-FSE, che svolge l'attività di monitoraggio, finalizzata a verificare l'effettiva realizzazione degli interventi ed il raggiungimento degli obiettivi previsti, può in qualsiasi momento chiedere ai soggetti beneficiari di fornire piena collaborazione e informazione – con le modalità e i tempi indicati dalla Regione Abruzzo - in merito allo stato di attuazione degli interventi.
6. I beneficiari sono altresì tenuti a fornire, laddove richiesti, tutti i dati e le informazioni necessarie allo svolgimento delle attività di valutazione del PR FESR Abruzzo 2021-2027.

Art. 20 - REVOCHE

1. Costituiscono cause di revoca **totale** delle agevolazioni:
 - a) la cessazione definitiva dell'attività del beneficiario, ovvero la messa in liquidazione, la perdita dei requisiti di ammissibilità o l'ammissione a procedure concorsuali del beneficiario medesimo;

- b) la mancata conclusione entro il termine stabilito per il progetto degli investimenti ammessi alle agevolazioni, salvo proroga;
 - c) la riduzione del Progetto, anche derivante da revoche parziali o da eventuali rinunce, a seguito delle quali la parte residua del progetto risulti non più organica e funzionale ovvero, in ogni caso, sia inferiore al 70% dell'intervento ammesso alle agevolazioni o non sia rispettato il livello minimo di spesa pari ad Euro 400.000,00;
 - d) qualora il soggetto beneficiario abbia concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo oppure abbia attribuito incarichi ad ex dipendenti della pubblica amministrazione, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali a suo favore, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto (mancato rispetto della clausola di *pantouflage* - articolo 53, comma 16-ter del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.);
 - e) la mancata esistenza – alla data della prima liquidazione dell'aiuto – di una sede nel territorio della Regione Abruzzo, secondo quanto prescritto nel presente Avviso;
 - f) qualora, in sede di rendicontazione, non risultino realizzati attività e/o obiettivi del Progetto che siano stati oggetto di attribuzione di punteggio ai sensi degli artt. 7 e 8 e la conseguente decurtazione di punteggio influisca sulla collocazione in posizione utile in graduatoria;
 - g) nel caso in cui il beneficiario non consenta i controlli della Regione Abruzzo circa la realizzazione del progetto;
 - h) la mancata osservanza, nei confronti dei lavoratori dipendenti, dei contratti collettivi di lavoro e delle normative sulla salvaguardia del lavoro, a seguito di accertamento e contestazione da parte degli Uffici competenti nei confronti del beneficiario;
 - i) mancata presentazione della dichiarazione, da parte del beneficiario dell'aiuto, di aver, o non aver, percepito altre forme di aiuto (compreso il de minimis), a valere sulla stessa voce di spesa.
 - j) in caso di dichiarazioni mendaci o di uso di atti falsi da parte del beneficiario;
 - k) l'applicazione, anche ad uno soltanto dei soggetti sottoposti alle verifiche di cui al D.Lgs. 159/2011 Titolo I Capo II e ss.mm.ii., di una misura di prevenzione per effetto delle fattispecie di cui al D.Lgs n. 159 del 6 settembre 2011 e ss.mm.ii.;
 - l) ogni altra causa di revoca prevista dalla legge o dal presente Avviso.
2. Costituisce ulteriore causa di revoca del contributo il mancato rispetto di quanto disposto dall'art. 65 – Stabilità delle operazioni, del Regolamento (UE) n. 1060/2021. Il rimborso dovuto al mancato rispetto del sopracitato articolo 65 è effettuato in proporzione del periodo di non conformità. A tal fine, l'impresa beneficiaria è tenuta a comunicare, preventivamente, alla Regione l'eventuale distoglimento delle immobilizzazioni agevolate prima del suddetto termine.
 3. Qualora sia disposta la revoca totale/parziale dell'agevolazione, l'impresa beneficiaria è tenuta alla restituzione dell'ammontare totale o parziale del contributo erogato, maggiorato di un tasso di interesse pari al tasso di riferimento determinato dalla Banca Centrale Europea vigente alla data della erogazione dell'agevolazione, per il periodo intercorrente tra la valuta di erogazione e quella del rimborso.
 4. Il procedimento di revoca viene attivato nel rispetto di quanto previsto dalla L. 241/90 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 21 - COMUNICAZIONE E VISIBILITÀ

1. Il Servizio competente può chiedere al beneficiario di produrre, un'ulteriore descrizione analitica (oltre alla relazione finale di cui all'Articolo 16 comma 3) dei risultati conseguiti con il progetto. Tali informazioni possono essere eventualmente diffuse tramite web o altri strumenti di comunicazione.
2. Il beneficiario, se necessario, deve rendersi altresì disponibile a collaborare con la Regione per la realizzazione di prodotti audiovisivi finalizzati ad informare il pubblico in merito agli interventi attuativi del PR FESR Abruzzo 2021–2027.
3. Nell'implementare le attività di comunicazione e visibilità, i beneficiari sono tenuti ad ottemperare a quanto previsto dagli articoli 47, 49 e 50 del Regolamento (UE) n. 1060/2021.
4. Nello specifico, è responsabilità dei beneficiari dichiarare, nelle attività di comunicazione e in tutti i documenti prodotti per informare sul progetto, che lo stesso è stato cofinanziato dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2021/2027. I documenti informativi e pubblicitari relativi al progetto devono riportare inoltre:
 - l'emblema dell'Unione Europea, conformemente alle caratteristiche tecniche stabilite nell'atto di attuazione adottato dalla Commissione, ai sensi dell'ALLEGATO IX "Comunicazione e visibilità – articoli 47, 49 e 50" del Regolamento (UE) n. 1060/2021.
 - il logo del PR FESR Abruzzo 2021/2027.
5. Durante l'attuazione dell'operazione, il beneficiario informa il pubblico sul sostegno ottenuto dai fondi:
 - a) fornendo, sul sito web del beneficiario, ove questo esista, e sui siti di social media ufficiali del beneficiario una breve descrizione dell'operazione, in proporzione al livello del sostegno, compresi le finalità e i risultati, ed evidenziando il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione;
 - b) apponendo una dichiarazione che ponga in evidenza il sostegno dell'Unione in maniera visibile sui documenti e sui materiali per la comunicazione riguardanti l'attuazione dell'operazione, destinati al pubblico o ai partecipanti;
 - c) esponendo in un luogo facilmente visibile al pubblico almeno un poster di misura non inferiore a un formato A3 o un display elettronico equivalente recante informazioni sull'operazione che evidenzino il sostegno ricevuto dai fondi.

Art. 22 – INFORMAZIONI

In merito all'attuazione del presente Avviso e per l'eventuale esercizio del diritto di accesso, il riferimento è il seguente: Dipartimento Lavoro e Attività Produttive - Servizio programmazione politiche dell'innovazione e della competitività – DPH006; tel: 085/767 2566 – 2334; email: dph006@regione.abruzzo.it; PEC: dph006@pec.regione.abruzzo.it.

Art. 23 - TUTELA DELLA PRIVACY

Per la tutela del diritto alla riservatezza trovano applicazione le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 101/2018 "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27/04/2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE".

Art. 24 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

L'unità organizzativa titolare del procedimento è la Regione Abruzzo, Dipartimento Lavoro e Attività

Produttive, Servizio Programmazione, Politiche dell'Innovazione e della Competitività – Via Passolanciano n. 75, 65125 Pescara; Responsabile del Trattamento e Responsabile del Procedimento è il Dirigente del Servizio.

Art. 25 - NORME TRANSITORIE E FINALI

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Avviso, si applicano le disposizioni contenute nella vigente normativa europea, nazionale e regionale, nel PR FESR Abruzzo 2021 – 2027, nel documento “I Criteri di selezione delle operazioni” approvato dal Comitato di Sorveglianza 2021-2027 nella seduta del 7 marzo 2023 e ss.mm.ii.
2. L'Amministrazione si riserva, per motivi di pubblico interesse, la facoltà di annullare o revocare la presente procedura, nonché di apportare eventuali parziali implementazioni legate allo sviluppo della piattaforma informatica, al fine di consentire la massima accessibilità alla procedura (compresa l'eventuale possibilità di accedere alla piattaforma in modalità di “pre-caricamento della domanda”). In ogni caso richiedenti non potranno avanzare alcuna pretesa di compenso o risarcimento.

ALLEGATI

I seguenti allegati saranno tempestivamente resi disponibili nella sezione FESR del sito coesione.regione.abruzzo.it <https://coesione.regione.abruzzo.it/fondi/fesr>

1. Allegato A – Schema di “Proposta progettuale”;
2. Allegato A.1 - Schema della “Domanda di ammissione a contributo”, da compilarsi sullo Sportello telematico di cui al precedente art. 6, da parte del Soggetto proponente;
3. Allegato A.2 – Schema della “Domanda di ammissione a contributo”, da compilarsi da parte del soggetto partecipante al Raggruppamento;
4. Allegato A.3 – “Dichiarazioni requisiti mPMI”;
5. Allegato A.4 – “Format conto economico-fonti e impieghi-flussi di cassa”;
6. Informativa ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 relativi alla protezione dei dati personali;
7. Fomat da utilizzarsi nelle successive fasi di gestione del progetto: saranno resi disponibili ai beneficiari a seguito della pubblicazione della graduatoria di ammissione al contributo.